

COMUNE DI SAMO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Integrazione delibera G.M. n. 3/2020. Determinazioni

L'anno duemilaVENTI ADDI' 01 del mese di aprile alle ore 17,15 in modalità di videoconferenza, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle seguenti persone:

N	NOME	COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	GIOVAMBATTISTA	BRUZZANITI	SINDACO	SI
2	GREGORIO	BRUZZANITI	ASSESSORE	SI
3	ANTONIO	LUCA'	ASSESSORE	SI

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 comma IV del D.lgs 267 del 2000 e ss.mm. e ii., il Segretario Comunale **Dott.ssa Nausica Filippone**

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 82 del Tuel prevede la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti;

- l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)". Le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, hanno chiarito che "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006";
- la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, precisando che gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;

Considerato che il comma 1 dell'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 convertito in legge 157/2019 dispone che "dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»".

- l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge 157/2019, prevede al comma 2 che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

Dato atto che:

- il comune di Samo ha una popolazione di n. 760 abitanti al 31.12.2019;
- in ordine all'approvazione del presente atto non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 79 del Tuel, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000 "si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità

vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono «munera publica» e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli";

Vista e richiamata la delibera G.M. 3/2020 che in attuazione a quanto disposto dall'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 ha disposto, a decorrere dalla mensilità di gennaio l'incremento dell'indennità mensile del sindaco per un importo pari incrementata al raggiungimento dell'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti (Tab. A D.M. 119/2000 e art. 1, comma 54, L. 266/2005), pertanto rideterminandola in €. 1.659,83 (pari all'85% di €. 1.952,74);

Ritenuto, per ragioni di proporzionalità, di rettificare ad integrazione la deliberazione n.3/2020 al fine di dare attuazione al disposto normativo di cui all'art. 4 del D.M. 119/2000 che prevede nei Comuni fino a 1.000 abitanti per la carica di ViceSindaco e all'Assessore un'indennità di funzione pari, rispettivamente al 15% e al 10% di quella spettante al Sindaco;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Tuel;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di rettificare ad integrazione la delibera G.M. n.3/2020 e conseguentemente dare adeguamento all'indennità di funzione del ViceSindaco e dell'Assessore per un importo pari, rispettivamente, al 15% e al 10% di quella spettante al Sindaco;
- 2. di dare atto che detta previsione è in linea con quanto disposto dalla tabella allegata al D.M. 119/2000 e ss.mm. e ii.;
- 3. di demandare al responsabile del servizio competente gli atti necessari all'esecuzione del presente atto con decorrenza dalla data di adeguamento dell'indennità del Sindaco;
- 4. Di dichiarare, con separata, successiva e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 Tuel.

Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco - Presidente Il Segretario Comunale F.to Giovambattista Bruzzaniti F.to Dott.ssa Nausica Filippone Parere di regolarità tecnica Parere di regolarità contabile Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Responsabile del Servizio F.to Mariantonia Strati F.to Mariantonia Strati Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale dal ______ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 consecutivi. Samo, lì Il Messo Comunale F.to Giovanni Antonio Pizzati Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il per quindici giorni consecutivi e comunicata in pari data ai capigruppo consiliari Prot. N° (Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Nausica Filippone La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA: □ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° d. ivo 267/2000 □ perché decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione (art.134, comma 3° d. Ivo 267/2000) Data Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Nausica Filippone E' copia conforme all'originale Il Segretario Comunale

Dott.ssa Nausica Filippone